

Comune di Bioggio

Ufficio tecnico comunale

Servizi finanziari comunali

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

R3.10F

Aprile 2024 (decisione SEL no. 006196 del 30.04.2024)

In vigore dal 1° gennaio 2024



Il Consiglio Comunale di Bioggio,

- vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- e gli art. 17 e 18 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb),

d e c r e t a:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Campo di applicazione

- ¹ Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel comprensorio del Comune di Bioggio, nonché il relativo finanziamento.
- ² Si applica a tutti i produttori ed a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale, nonché a tutti i potenziali produttori e detentori di rifiuti, sia persone fisiche che giuridiche.

Art. 2 – Principi della gestione dei rifiuti

- ¹ La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare, il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- ² Il Comune collabora, su scala regionale, con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 – Competenze e deleghe

- ¹ L'attuazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio, che emana le necessarie disposizioni in materia.
- ² Il Municipio può delegare o affidare parzialmente o totalmente l'esecuzione dei suoi compiti a terzi, anche privati.

Art. 4 – Compiti del Comune

- ¹ Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti organizzando, in particolare, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio comunale, nel rispetto del principio di causalità, dell'equivalenza, della sostenibilità economica (copertura dei costi) e della trasparenza, tutelando l'ambiente e garantendo il decoro del comprensorio.
- ² Provvede inoltre a:
 - sensibilizzare ed informare la popolazione sulla tematica in oggetto, autonomamente o in collaborazione con Enti cantonali e/o federali ed Associazioni di categoria;
 - promuovere la raccolta differenziata, favorire il riciclaggio e valorizzare i rifiuti riciclabili;
 - pianificare adeguatamente i punti/centri di raccolta, cestini compresi, assicurandone una regolare vuotatura e manutenzione.

Art. 5 – Obblighi dei detentori e produttori di rifiuti

- ¹ Ogni detentore di rifiuti, sia persona fisica che giuridica, è tenuto a contenere la produzione di rifiuti.



- 2 La consegna dei rifiuti solidi urbani (RSU) è obbligatoria per:
 - tutte le economie domestiche,
 - tutti gli esercizi pubblici,
 - tutte le attività a carattere artigianale, industriale, commerciale, amministrativo, di servizio e di vendita presenti sul territorio comunale, anche se insediate provvisoriamente.
- 3 L'obbligo di consegna è esteso anche a tutti i proprietari e agli utenti delle residenze secondarie.
- 4 Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita vanno depositate nei punti/centri di raccolta o smaltite tramite i servizi di raccolta designati dal Municipio. Le stesse non possono però essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- 5 Tutti i detentori di rifiuti (di cui al cpv. 1) hanno l'obbligo di fornire all'Autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti, così come sulle modalità di smaltimento.
- 6 Per poter procedere all'eventuale riscossione di una tassa in materia, i detentori di rifiuti (di cui al cpv. 1) hanno altresì l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie al Municipio.

Art. 6 – Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) smaltire rifiuti di ogni genere prodotti al di fuori del comprensorio comunale;
- b) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua;
- c) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- d) sotterrare, anche solo temporaneamente, rifiuti e/o detriti di ogni genere in terreni pubblici e privati;
- e) depositare rifiuti all'esterno dei contenitori, qualora gli stessi siano pieni (in questi casi, l'utente deve obbligatoriamente portarli in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- f) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- g) consegnare ai punti/centri di raccolta, scarti vegetali e organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.

Capitolo II

Categorie di rifiuti e definizioni

Art. 7 – Rifiuti urbani

Sono i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno ed aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.

Sono considerati tali:

- ❖ i rifiuti solidi urbani (RSU), ovvero i rifiuti urbani combustibili, i cui singoli componenti non sono riciclabili;
- ❖ i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che, per le loro dimensioni o peso, non possono essere collocati negli imballaggi e nei contenitori autorizzati;
- ❖ le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.



Art. 8 – Rifiuti industriali o aziendali

Si tratta dei rifiuti che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7.

Art. 9 – Rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc)

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza federale sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif), dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'Ambiente, Energia e Comunicazioni (DATEC) sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif) e dalle norme suppletorie o successive.

Capitolo III

Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 10 – Raccolta dei rifiuti urbani

- ¹ Il Municipio disciplina il servizio di raccolta ed i punti/centri di raccolta mediante Ordinanza.
- ² Le ubicazioni dei (luoghi) di raccolta per la consegna dei rifiuti urbani vengono stabilite dal Municipio.
- ³ La raccolta è eseguita presso i punti di raccolta, tramite appositi imballaggi o contenitori, secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

Art. 11 – Utenti autorizzati

- ¹ Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti, nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche residenti nel Comune, dai proprietari di residenze secondarie e dalle persone giuridiche residenti o aventi sede nel comprensorio comunale e legittimate a fare capo agli stessi.
- ² I rifiuti prodotti da utenti che non rientrano nelle tipologie di cui al cpv. 1 non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 12 – Imballaggi e contenitori per i rifiuti

- ¹ I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti destinati alle raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- ² Il Municipio stabilisce gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna ed il tipo di contenitori autorizzati.
- ³ Per stabili abitativi con 8 e più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti sensibilmente maggiore alla media per analoga attività, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti.
- ⁴ Nel caso di nuove costruzioni o riattazioni/ristrutturazioni sostanziali, il proprietario è tenuto a consentire la posa di contenitori interrati sulla proprietà privata. Il numero dei contenitori è definito dal Municipio, in proporzione all'utenza servita. Le modalità ed i costi vengono definiti mediante convenzione. Se i contenitori sono destinati all'uso esclusivo dello stabile, i relativi costi devono essere sopportati dal proprietario.



- ⁵ I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti ordinari domestici.

Art. 13 – Consegna e smaltimento dei rifiuti

- ¹ I rifiuti solidi urbani, i rifiuti solidi urbani ingombranti e le raccolte separate, devono essere smaltiti tramite il servizio di raccolta comunale, presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio o dagli Enti appositi.
- ² I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali e di quelli da cucina compostabili. Per le persone giuridiche si rimanda all'art. 20, cpv. 4 e 5 del presente Regolamento.
- ³ I rifiuti industriali o aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti. Essi non possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune.
- ⁴ I rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali in materia.
- ⁵ I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

Art. 14 – Eccezioni e modalità particolari di consegna

- ¹ In casi eccezionali, il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di 1 (un) anno e può essere rinnovata.
- ² Chiunque crei disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato, dal Municipio, a rispettare specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- ³ Eccezionalmente e in casi debitamente motivati, il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando il detentore a provvedervi autonomamente, secondo le prescrizioni vigenti.
- ⁴ Le eccezioni di cui ai cpv. 1, 2 e 3 non sono motivo di esonero dal pagamento della tassa base.
- ⁵ Gli organizzatori di manifestazioni su suolo pubblico devono provvedere alla raccolta separata dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti riciclabili.

Art. 15 – Rifiuti esclusi dalla raccolta

- ¹ Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario comunale dei rifiuti urbani le seguenti tipologie:
- a. apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b. apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c. tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d. veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e. rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f. cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g. sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h. residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i. materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j. polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;



- k. fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l. pneumatici;
 - m. scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n. residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o. veleni;
 - p. emulsioni e miscele bituminose;
 - q. pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r. medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s. carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- ² I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani (RSU), ma devono obbligatoriamente essere consegnati presso i punti di vendita o presso gli appositi centri di raccolta.
- ³ In caso di dubbio, prima di depositare o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di consegna e smaltimento presso il fornitore, oppure contattare l'ufficio tecnico comunale o il servizio cantonale competente (*ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati*).

Art. 16 – Sospensione del servizio

- ¹ I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I giri e le raccolte non saranno necessariamente recuperati.
- ² Il Municipio può sopprimere – temporaneamente o definitivamente – la raccolta di alcune tipologie di rifiuti, rispettivamente introdurre di nuove, nel rispetto dell'art. 6 ROTR. In questo caso, l'utenza verrà adeguatamente informata.

Capitolo IV

Finanziamento

Art. 17 – Principio e natura delle tasse

- ¹ Il Municipio stabilisce, mediante Ordinanza, l'ammontare delle tasse per la gestione dei rifiuti, conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- ² Il loro ammontare fatturato deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100% ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione dei rifiuti non imputabile ai cittadini.
- ³ Le stesse si suddividono in: tassa base (v. art. 18), tassa sul quantitativo o "tassa sul sacco" (v. art. 19) ed altre tasse causali (v. art. 20).
- ⁴ Le tasse di cui al cpv. 3 si basano e sono quantificate tenuto conto dei seguenti principi fondamentali:
- a) *principio di causalità*; ogni persona fisica o giuridica è tenuta a pagare per i rifiuti che produce;
 - b) *principio dell'equivalenza*; l'ammontare della tassa è proporzionale al valore della prestazione fornita dal Comune;
 - c) *principio della copertura dei costi*; le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti urbani, nonché altri oneri derivanti dalla gestione comunale dei rifiuti. Mediamente deve essere perseguito l'obiettivo della copertura totale dei costi;



d) *principio della trasparenza*; i cittadini devono poter verificare la composizione delle stesse.

- ⁵ Il Municipio adegua periodicamente gli importi, in base ai consuntivi ed ai preventivi.
- ⁶ Le piccole quantità di rifiuti gettati e/o abbandonati con noncuranza (ossia il cosiddetto “littering”), nonché i rifiuti dei cestini pubblici sono considerati rifiuti urbani. Pertanto, il loro smaltimento è finanziato conformemente al principio della causalità (v. punto a).

Art. 18 – Tassa Base

- ¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
- amministrativi e del personale,
 - di informazione e sensibilizzazione,
 - di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate,
 - di investimento,
 - altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi dei rifiuti prodotti.
- ² Sono assoggettate/i alla tassa base:
- tutte le economie domestiche in residenza primaria (categoria A). La tassa è dovuta dall'intestatario dell'economia domestica *;
 - tutte le residenze secondarie (categoria A). La tassa è dovuta dal proprietario (sia persona fisica che giuridica) dell'immobile destinato a tale scopo *;
 - tutte le attività economiche in generale, svolte sia da persone fisiche che giuridiche, indipendentemente dalla loro iscrizione o meno a Registro di commercio (categorie B – G). La tassa è dovuta, di principio, dal proprietario dell'immobile ove le stesse sono state autorizzate dal Municipio ad insediarsi.
- * In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, viene prelevata unicamente la tassa base per la residenza primaria.
- ³ Sia per la categoria A (a + b), che per le categorie B – G, l'assoggettamento è dato indipendentemente dall'esposizione o meno dei rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità di utilizzo dei servizi comunali.
- ⁴ Mediante Ordinanza, il Municipio stabilisce e quantifica l'ammontare delle tasse basi annue (IVA inclusa), per tutte le categorie di cui al cpv. 2. Possono essere previste agevolazioni o esenzioni.
- ⁵ Per la categoria A – economie domestiche in residenza primaria e residenze secondarie – la tassa è stabilita entro i seguenti limiti (importi minimi e massimi, IVA inclusa):

<u>CATEGORIA A</u>		Importo minimo (CHF)	Importo massimo (CHF)
Residenza primaria	1 persona	80.00	140.00
Residenza primaria	Nuclei famigliari (da 2 persone)	100.00	200.00
Residenza secondaria		100.00	200.00

- ⁶ Per le categorie B – G, ossia per tutte le attività economiche in generale, tenendo conto:
- sia del tipo di attività svolta,
 - sia del tipo che delle categorie di rifiuti prodotti,
 - sia della quantità stimata degli stessi,

la tassa è stabilita entro i seguenti limiti (importi minimi e massimi, IVA inclusa):



Attività economiche in generale suddivise per categorie (B – G)	Importo minimo (CHF)	Importo massimo (CHF)
<p><u>CATEGORIA B</u></p> <p><u>Tipologie di attività assoggettate</u></p> <p>1) da 0 fino ad un massimo di 2 posti di lavoro a tempo pieno.</p>	100.00	300.00
<p><u>CATEGORIA C</u></p> <p><u>Tipologie di attività assoggettate</u></p> <p>1) da 3 fino a 10 posti di lavoro a tempo pieno; 2) con una superficie utile netta fino a 120 mq; 3) strutture scolastiche in generale, fino ad un massimo di 30 utenti</p>	250.00	800.00
<p><u>CATEGORIA D</u></p> <p><u>Tipologie di attività assoggettate</u></p> <p>1) da 11 fino a 50 posti di lavoro a tempo pieno; 2) con una superficie utile netta da 121 a 300 mq; 3) strutture scolastiche in generale, da 31 fino a 60 utenti</p>	500.00	1'500.00
<p><u>CATEGORIA E</u></p> <p><u>Tipologie di attività assoggettate</u></p> <p>1) da 51 posti di lavoro a tempo pieno; 2) con una superficie utile netta da 301 mq; 3) strutture scolastiche in generale, da 61 utenti</p>	1'000.00	2'500.00
<p><u>CATEGORIA F</u></p> <p><i>(importo minimo dovuto: come minimo categoria C)</i></p> <p><u>Tipologie di attività assoggettate</u></p> <p>Tutte quelle autorizzate dal Municipio in base a:</p> <p>a) numero di posti a sedere (interni + esterni) b) numero max. di utenti che possono essere presenti contemporaneamente nel/nei locale/i c) numero di posti letto autorizzati d) numero di posti autorizzati in bungalow, tenda o camper</p>	5.00	20.00



Categoria G (NUOVA) – art. 14 cpv. 1 e 4 <i>(importi minimo/massimo: come da categoria B)</i>		
<u>Tipologie di attività assoggettate</u>	100.00	300.00
1) Ogni attività economica (sia persona fisica che giuridica) che smaltisce i rifiuti in proprio, tramite un'azienda privata		

- ⁷ Le categorie di appartenenza di ogni attività economica (B – G) vengono stabilite tramite Ordinanza, sulla base delle informazioni comunicate annualmente al Municipio.
- ⁸ In mancanza delle necessarie indicazioni di cui al cpv. 7 o della collaborazione da parte delle attività economiche, richiamato l'art. 5 cpv. 6 del presente Regolamento il Municipio procede con una tassazione d'ufficio, secondo le modalità indicate nell'Ordinanza.
- ⁹ La presenza di più attività economiche sul territorio riconducibili alla medesima persona fisica, giuridica o ragione sociale giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse. Per le società che hanno a Bioggio unicamente la sede legale, la tassa base può essere quantificata al 50% (base di riferimento: categoria B).
- ¹⁰ La tassa per la categoria B in ragione del 50% ed in aggiunta alla tassa per economia domestica è dovuta quando l'attività accessoria è svolta presso il domicilio dell'economia domestica, ossia nell'immobile sia di proprietà che in affitto del titolare, dell'amministratore o del socio gerente.
- ¹¹ In caso di manifestazioni, feste campestri o simili previste nel comprensorio comunale viene prelevata una tassa "una tantum", fissata annualmente tramite Ordinanza. L'importo non può eccedere quello minimo previsto per la categoria B e viene posto a carico degli organizzatori.

Art. 19 – Tassa sul quantitativo (“tassa sul sacco”)

- ¹ È destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di quest'ultimi (IVA compresa).
- ² Viene calcolata e quantificata in funzione del volume dei rifiuti prodotti.
- ³ È prelevata attraverso la vendita dei sacchi ufficiali, la cui modalità sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
- ⁴ L'ammontare della tassa sul quantitativo viene fissato dal Municipio nell'Ordinanza, entro i limiti stabiliti annualmente dal Cantone.
- ⁵ Non è previsto alcun rimborso per i sacchi ufficiali non utilizzati e/o non venduti.

Art. 20 – Altre tasse causali (scarti vegetali, scarti di cucina compostabili e rifiuti ingombranti)

- ¹ Per il finanziamento della raccolta degli scarti vegetali lungo le vie principali del Comune (giro verde) è dovuta una tassa, che viene prelevata attraverso la vendita della vignetta ufficiale, da apporre sui contenitori di colore verde, stabilita entro i seguenti limiti (IVA inclusa):

<u>Raccolta rifiuti vegetali</u>	Importo minimo (CHF)	Importo massimo (CHF)
Vignetta annuale per bidone da 240 L (giro verde)	50.00	300.00



- ² Il contenitore ufficiale di colore verde da 240 L può essere acquistato sia presso i rivenditori specializzati, sia presso il Municipio, tramite l'ufficio tecnico comunale. Il costo del bidone verde (IVA inclusa) viene fissato direttamente nell'Ordinanza.
- ³ Solo i cittadini domiciliati, i residenti ed i proprietari delle residenze secondarie che hanno acquistato l'etichetta del bidone verde possono anche portare i propri scarti vegetali direttamente al Centro di smaltimento convenzionato, secondo le modalità ed i costi previsti dall'Ordinanza.
- ⁴ Per le attività economiche e gli amministratori di immobili non è prevista la raccolta dei rifiuti vegetali tramite il giro verde. Gli stessi devono perciò essere obbligatoriamente smaltiti a proprie spese.
- ⁵ La tassa per la raccolta degli scarti di cucina compostabili (umido) è già compresa nella tassa base per le economie domestiche in residenza primaria e per le residenze secondarie. Per le attività economiche / persone giuridiche non è prevista questa raccolta separata.
- ⁶ I rifiuti ingombranti di ogni tipo, che superano il quantitativo massimo in m3 stabilito nella Direttiva dell'Ecocentro comunale, devono essere obbligatoriamente smaltiti da chi li produce, a proprie spese.

Art. 21 – Agevolazioni ed esenzioni

- ¹ A determinate categorie di persone fisiche o giuridiche, il Municipio può concedere agevolazioni o esenzioni, per la tassa base e/o per la tassa sul quantitativo (sacco). Queste eventuali esenzioni devono avere uno scopo sociale.
- ² Il Municipio stabilisce annualmente gli eventuali aventi diritto, le modalità ed i presupposti mediante Ordinanza.

Art. 22 – Esigibilità delle tasse

- ¹ Le tasse basi (art. 18) sono stabilite mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base è prelevata pro-rata temporis.
- ² In generale, tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
- ³ Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora.

Capitolo V

Norme di attuazione e finali

Art. 23 – Attuazione e misure di esecuzione

- ¹ Il Municipio attua il presente Regolamento ed emana le necessarie Ordinanze di applicazione, come pure eventuali altre disposizioni particolari per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare ed ottimizzare lo smaltimento degli stessi.
- ² Il Municipio esercita le competenze previste dall'art. 107, cpv. 2 lett. b LOC e dall'art. 24 RALOC; è inoltre autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. In aggiunta, veglia affinché i rifiuti vengano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, di depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).



- 3 I rifiuti muniti di imballaggio che non vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale, ai fini del controllo e dell'accertamento dell'abuso possono essere aperti ed ispezionati dagli incaricati del Municipio.
- 4 Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti di raccolta e le piazze dei rifiuti possono essere dotati/e di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle Leggi e dei Regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
- 5 Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 della LALPAmb.

Art. 24 – Responsabilità

- 1 L'utenza è responsabile per eventuali danni causati ai contenitori interrati e non, presenti ai punti/centri di raccolta ed in generale a tutte le strutture dei rifiuti, provocati in seguito alla consegna intenzionale, o per negligenza, di rifiuti non idonei o in quantità e qualità non conformi alle condizioni previste.
- 2 Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o persone legate al normale esercizio dei contenitori interrati o seminterrati e dei cassonetti comunali, o legati al deposito dei rifiuti per la loro raccolta.

Art. 25 – Rimedi di diritto

Contro le decisioni dei servizi comunali è data facoltà di reclamo, al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica delle stesse. Scaduto tale termine, il conteggio diventa definitivo e costituisce decisione esecutiva ai sensi dell'art. 80, cpv. 2 LEF.

Art. 26 – Rimedi giuridici

- 1 Ogni decisione del Municipio può essere impugnata al Consiglio di Stato, tramite ricorso, entro 30 giorni dall'intimazione della stessa.
- 2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo.

Art. 27 – Contravvenzioni


Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa fino a CHF 10'000.00 le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze Municipali o alle norme federali o cantonali, la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento di applicazione sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici

Art. 28 – Entrata in vigore e abrogazioni

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024, dopo la ratifica (approvazione) da parte della Sezione degli Enti Locali.
- 2 Con la sua entrata in vigore viene abrogata ogni altra disposizione vigente, contraria o incompatibile in materia.



Per il Municipio

Il Sindaco:  Eolo Alberti		Il Segretario:  Massimo Perlasca
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adottato nella seduta di Consiglio comunale del 18.12.2023

Per il Consiglio comunale di Bioggio

Il Presidente:  Franco Baroni	Il segretario:  Massimo Perlasca
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Approvato dalla Sezione Enti Locali in data 30.04.2024 (decisione no. 006196)